SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1859-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE VITALONE)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Non è certo da oggi che il giurista consapevole afferma la possibilità di conciliare l'istituto dell'amnistia con un sistema costituzionale moderno. Già agli inizi dell'800 Geremia Bentham, pur esprimendo un chiaro portato delle concezioni illuministiche in materia e pur avversando in linea di principio quel che definiva *pouvoir de pardonner,* lo concepiva non come una inosservanza ma come una vera e propria esecuzione della legge, ove fosse circoscritto a certi casi previsti in un buon sistema legislativo (*Traité de législation civile et pénal,* in *Oeuvres,* Bruxelles, Tomo I, pag. 185). Il medesimo principio esprimeva in tempi un po' meno lontani Francesco Carrara nel suo *Programma,* osservando che, quando « i bisogni della Nazione (...) per servizio della pubblica pace comandano siano coperti di oblio certi fatti (...) per quanto si abbiano a cuore le franchigie costituzionali bisogna ammettere che in certi momenti di suprema necessità le medesime tacciano, ed il Capo dello Stato provvegga all'urgenza ». (*Programma del corso di diritto criminale, Parte generale,* Volume II, Firenze, 1902, pag. 121).

Nello stesso tempo però con queste parole il Carrara scolpiva quel carattere eccezionale e quel prevalere dell'urgenza e della necessità sui principi costituzionali che si riteneva tipico del provvedimento di amnistia. E non è difficile scorgere come in tal modo anche nel pensiero di quel sommo penalista solo *in nuce* affiorassero le preoccupazioni costituzionali così fortemente avvertite dal giurista contemporaneo.

Si badi bene: anche oggi non si può certo contestare che l'intervento del legislatore mediante l'istituto dell'amnistia, a correzione degli astratti limiti della punibilità, abbia carattere eccezionale. Senonchè l'eccezionalità di tale intervento legislativo non è più sinonimo di arbitrarietà (*v.* Gustavo Zagrebelsky, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali,* Milano, 1974 *passim;* e più di recente, Antonio Fiorella, *L'efficacia retroattiva della « lex mitior » sull'estensione dell'amnistia,* in *Rivista italiana di diritto e procedura penale,* 1980, pagina 496). L'amnistia, prevista e disciplinata dalla stessa Costituzione all'articolo 79, si armonizza con tutti i principi fondamentali di questa, e, comunque, non solo con quel generale e generico principio di corretta valutazione dell'opportunità politica, che nella sua più vasta accezione è alla base di ogni scelta dell'ordinamento, ma anche e soprattutto si adegua al principio di giustizia inteso in senso stretto.

La Corte costituzionale, pur affermando nell'ormai lontano 1971 (sentenza n. 175) che un'indagine volta ad accertare l'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalità in materia di amnistia avrebbe ecceduto i limiti del sindacato di legittimità costituzionale, non ha trascurato di rilevare che all'amnistia si dovrebbe far luogo « solo in confronto a reati commessi in situazioni eccezionali e limitate nel tempo » ed allorchè essa « sopravvenga dopo la loro cessazione »

In questa ipotesi — secondo la Corte — la persecuzione penale di fatti che ormai la coscienza comune ritiene non più meritevoli di sanzione urterebbe contro il « supremo principio di eguaglianza » cui l'interpretazione dell'articolo 79 della Costituzione deve — per la sussistenza di una gerarchia interna alla stessa Costituzione — uniformarsi.

Nè ha trascurato il giudice della conformità di censurare il cattivo uso delle amnistie « celebrative », afferenti a situazioni sempre aperte nel tempo, rispetto alle quali il trattamento differenziato di reati, per il solo fatto che la loro consumazione sia avvenuta prima o dopo un certo termine, appare arbitrario, disequitativo e lesivo del principio dell'articolo 27 della Costituzione, che attribuisce alla pena funzione rieducativa del reo.

Ha affermato in quella decisione la Corte che nei casi in cui la particolarità delle circostanze faccia apparire incongrua, inutile, l'effettiva espiazione della pena, « ben più opportunamente dell'amnistia si dovrebbe fare ricorso ad altri istituti (perdono giudiziale, grazia) ».

Se queste sono le premesse da cui muovere nel progettare un provvedimento di clemenza, a tutta prima sembra difficile non concordare con i principi cui il disegno di legge afferma di ispirarsi. Proprio per quanto appena detto, nessuno dovrebbe contestare che l'istituto dell'amnistia (e dell'indulto) non possa più essere espressione del potere sacrale di grazia del sovrano, ma debba risolutamente assumere la funzione di strumento integrativo e correttivo di una moderna politica criminale. Non si tarda però a rilevare come il richiamo operato a tali principi rischi di apparire non di rado un accorgimento stilistico che garantisce soltanto una limitata parvenza giustificativa, ma non rende chiaramente ostensibili le autentiche ragioni della scelta legislativa; la quale, nella misura in cui si lega ad immediate e contingenti ragioni di opportunità o a pur rilevanti occasioni celebrative, mostra di non riflettere una compiuta maturazione dell'istituto sul piano della conformità costituzionale.

La legislazione penale, si afferma, ha conosciuto negli ultimi anni momenti di particolare fecondità. Incisive riforme hanno interessato sia il diritto sostanziale che quello processuale.

Le modifiche della competenza pretorile, introdotte con la legge 31 luglio 1984, n. 400, per dispiegare interamente i loro benefici effetti, dovranno superare i disagi derivanti dall'inadeguatezza delle strutture e dall'esigenza di riorganizzare i metodi di lavoro su basi decisamente nuove. Disagi accresciuti dal concomitante avvento di nuove forme ordinatorie, quali: la disciplina del rito direttissimo davanti al pretore, fissata dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, che ha interamente sostituito l'articolo 505 del codice di procedura penale; le nuove norme sulla carcerazione cautelare (legge 28 luglio 1984, n. 398) che, specialmente per i reati di competenza pretoria, hanno imposto termini brevissimi per la celebrazione dei processi con detenuti sia in primo che in secondo grado; la devoluzione alla corte d'appello, per effetto della citata legge n. 400, delle impugnazioni sulle sentenze del pretore, prima ripartite fra i diversi tribunali del distretto.

Ed è precipuamente sui reati di competenza pretorile che la proposta di delegazione intende incidere per assecondare lo sforzo riformistico in atto e per predisporre condizioni più favorevoli al compiuto realizzarsi, con l'auspicabile conclusione dell'*iter* parlamentare del nuovo codice di procedura penale, di quella che viene definita « la più significativa riforma in campo penale della nostra Repubblica ».

Su tutto ciò ci si può sicuramente concordare, sottolineando però al contempo che, nella sua straordinarietà, altra è la funzione qualificativa di ogni provvedimento di clemenza: la correzione riequilibratrice del sistema nel dato momento storico, con riferimento essenziale, se pur non esclusivo, al principio di giustizia e di legalità.

* * *

È vero che pur su di un tema così delicato e complesso riesce difficile sottrarsi alla tentazione di conquistare spazi di consenso, sintonizzandosi sulle frequenze del più diffuso modo di sentire, che è nettamente contrario ad ogni scelta abdicativa delle solennità del magistero punitivo. Ed è certo che ogni atto di clemenza se non è attentamente progettato nel rispetto di tutti i principi costituzionali, rischia di produrre non soltanto una forte lacerazione ordinamentale, ma anche una grave alterazione dell'assetto dei rapporti che scaturiscono dal fatto-reato e che il processo penale, per la sua plurima funzione di ristoro della legalità violata, deve finalmente ricomporre e definire.

È ovvio perciò che nessuno può accostarsi senza la più attenta cautela ad una simile scelta legislativa della quale è davvero difficile invaghirsi specie in una stagione nella quale, attutita appena l'eco di cruente

imprese terroristiche e di devastanti trame collusive, si annuncia forte l'allarme per la crescita di arrembanti forme di criminalità organizzata. Non di meno, non si può ignorare che questo discusso strumento legislativo gode di ospitalità costituzionale nè che, una volta superate le riserve di fondo sulla sua utilizzazione, si impongono non eludibili esigenze di coerenza comportamentale. Sicchè non potrà mancare l'impegno di tutti perchè possa realizzarsi il più equo e corretto bilanciamento degli interessi in conflitto, rinunciando ad una gratuita quanto sterile contrapposizione su principi che nessuno ha mai inteso nè intende porre in discussione.

Maturata la consapevolezza dell'opportunità della scelta, s'impone decisa attenzione al perseguimento di una finalità fondamentale: quella di uniformare nei limiti del possibile il provvedimento ai principi costituzionali, con particolare riferimento al principio di eguaglianza tra i destinatari della legge penale. Solo dopo che sia caduta ogni preconcetta resistenza ad un corretto ed equilibrato dispiegamento dei contenuti della amnistia, sarà possibile evitare ingiustizie irreparabili, non estendendo il provvedimento arbitrariamente a certe ipotesi criminose od escludendone altre senza una vera ragione di fondo.

In questo sforzo di adeguamento del decreto alle esigenze di giustizia, non basta il generico richiamo ad un « processo di maturazione sociale in atto », quasi una sorta di catartico ravvedimento collettivo. Ben più profonde sono le ragioni di un riesame dell'attuale stato della legislazione onde correggerne i difetti, sia pur attraverso uno strumento eccezionale come l'amnistia.

Anzitutto vi è da considerare l'estrema accelerazione dei tempi e la conseguente rivoluzione dei valori e delle esigenze di politica penale. Sotto questo profilo, il provvedimento di clemenza non integra di per sè ed in ogni caso un trattamento sperequativo.

Come la stessa Corte costituzionale riconosce (decisione n. 817 del 1963), può ben trattarsi non di una « disparità di diritto », ma di una « mera e inevitabile disparità di fatto, cui rimane estranea la legge ».

Nè la *abolitio crimins* nè la depenalizzazione soddisfano le esigenze che promuovono il provvedimento di clemenza. In attesa che la tutela penale di determinati valori venga rimossa o sostituita da meccanismi di tutela diversi da quelli punitivi, le vecchie norme si applicano producendo effetti sia sul piano della custodia cautelare che della esecuzione delle condanne definitive.

Quanto alla depenalizzazione, vi è da contestare lo stesso accostamento tra i due istituti.

Finora di depenalizzazione si è parlato con riferimento ai cosiddetti reati « bagatellari » puniti con la sola pena pecuniaria, laddove i provvedimenti di clemenza sono stati assunti nel tempo, ricorrentemente, non soltanto per decongestionare il carico di lavoro giudiziario, ma soprattutto per alleviare, almeno temporaneamente, la grave situazione dell'affollamento penitenziario, che ha reso l'espiazione penale, in non trascurabili casi, fonte di inutili, inaccettabili offese alla dignità umana, ai diritti del custodito.

Non senza considerare che, rispetto ai fatti pregressi (gli unici, del resto, in ordine ai quali sia l'*abolitio criminis* che la depenalizzazione sono confrontabili con l'amnistia) la consistenza dei benefici conseguenti alla depenalizzazione è ancora più esigua — rispetto all'amnistia — che nella *abolitio*.

Agli inconvenienti della irreversibilità della subita restrizione personale, infatti, si aggiungono quelli conseguenti alla sopravvivenza di una diversa forma di responsabilità, per il carattere meramente modificativo della legge di depenalizzazione, o quelli discendenti dall'obbligo di osservare l'intangibilità del giudicato, per effetto dell'articolo 40 della legge n. 689 del 1981, che confina l'applicazione del beneficio ai procedimenti ancora in corso.

Ma — per altro aspetto — se è in gioco la congruità della disciplina penale e non la sua opportunità, è evidente che non si può neanche ipotizzare il ricorso all'*abolitio* nè alla depenalizzazione, come strumenti alternatvi o surrogatori del provvedimento di clemenza.

E dunque, ben al di là delle coincidenze celebrative, si deve riconoscere che la proposta di delegazione ben può legittimarsi quale *supplementum justitiae*: quale strumento di razionalizzazione di un sistema penale che muta, quale riaffermazione di scelte che vogliono recuperare alla dimensione giudiziaria, al di là della tradizionale funzione repressiva, ruolo di ampliamento e di consolidamento della vita istituzionale e del complessivo quadro democratico.

Proprio sul piano della congruità è allora chiaro che un provvedimento di clemenza, consapevole e conseguenziale, dovrebbe tener conto del fatto che il sistema delle sanzioni penali è stato attraversato negli ultimi anni da impetuose e non sempre coordinate riforme.

Da un canto il forte incremento della criminalità ed in specie della criminalità mafiosa ha portato ad inasprimenti di pena talora durissimi, certamente funzionali alla tutela della collettività, ma non sempre allineati ai valori di garanzia. Dall'altro, proprio per fronteggiare quella stessa agguerrita criminalità, si son congegnati meccanismi di « fuga dalla sanzione », come quelli imperniati sui fenomeni del « pentitismo » e « dissociazione »; i quali, per quanto efficaci, sono stati oggetto di accesi dibattiti e critiche severe. A timide scelte di depenalizzazione hanno fatto da contrappunto opzioni regressive, governate dall'illusione che la tutela penale sia la sola idonea a correggere le distorsioni del costume ed a guidarne in positivo i cambiamenti.

Le misure legate all'emergenza, giustificate da situazioni auspicabilmente non più ripetibili, appaiono ormai per molti aspetti eccessive ed inutili. Il recupero di nuove normalità nel sistema è esigenza ampiamente diffusa, cui è possibile corrispondere mitigando le asprezze del sistema sanzionatorio con misure non remissive ma armoniche ed equilibrate. Affiora la consapevolezza dei limiti della logica repressiva dura ed inflessibile. Consistenti risultati di risocializzazione appaiono realizzabili attraverso interventi idonei a ridurre le tensioni del contesto sociale, dischiudendo sulla solenne definitività dell'espiazione prospettive di speranza e riconciliazione. In questa ottica muove la proposta di delegazione, senza ardimenti, eppure incisivamente, con ricerca sobria ma attenta alle realtà complesse del fenomeno sociale, nei suoi aspetti degenerativi più acuti, quelli appunto che interessano gli estesi ambiti della legislazione penale; in questa ottica essa muove, pur trascinando vischiosi difetti che appartengono ormai alla remota storia degli atti di clemenza.

A tali difetti la Commissione ha prestato, come doveva, diligente attenzione, operando — ove possibile — le adeguate correzioni, segnalando per la memoria legislativa quanto dovrà in futuro essere fatto al fine di una più puntuale realizzazione del dettato costituzionale.

* * *

Sul piano della tecnica legislativa il disegno di legge, iscrivendosi nella intatta tradizione di tutti i provvedimenti di clemenza, sciupa l'occasione di correggere una persistente asimmetria rispetto agli indirizzi della Carta fondamentale.

È vero che anche le leggi di delegazione previste dall'articolo 79 della Costituzione, indipendentemente dalla loro assoggettabilità al criterio generale fissato dall'articolo 76, debbono contenere una adeguata specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. E ciò per un principio fondamentale del sistema costituzionale vigente, in base al quale, nelle materie di riserva legislativa (com'è appunto la materia dei reati e delle pene, sulla quale incidono i provvedimenti di amnistia e di indulto) il Parlamento, quando pur gli sia consentito di conferire poteri ad altri organi, deve provvedere, specificando e delimitando i poteri conferiti (così la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1962).

Ma è pur vero che l'articolo 79 della Costituzione ben consente che in sede di emanazione dei decreti legislativi venga esercitato, nei limiti della delegazione, un potere discrezionale di scelta. Ciò che indusse l'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e di indulto fossero adottati, anzichè direttamente con legge formale, mediante decreto presidenziale emanato

a seguito di legge di delegazione — come ricordato dalla stessa Corte costituzionale in più circostanze (*v.* anche sentenza n. 171 del 1963) — fu un'esigenza di « tecnicismo e di tempestività ». Ispirata da questa esigenza l'Assemblea si propose di « incoraggiare il Parlamento a lasciare al decreto presidenziale la specificazione dei contenuti dei provvedimenti di clemenza » (*ivi*). Ma il Parlamento — ed è prassi che si annuncia non derogata neppure in questa occasione — ha sempre preferito orientarsi diversamente, disciplinando con meticoloso dettaglio i contenuti del provvedimento delegato, consumando quella che per parte della dottrina (Bettiol *Diritto penale,* XII edizione, pag. 896) è « sul piano della sostanza, una vera e propria aberrazione », e deludendo almeno una delle due esigenze stimate dal Costituente: la « tempestività » dell'atto di clemenza, quale condizione della corretta ed equitativa espansione dei suoi benefici.

Ricordava l'Amorth sul punto che i provvedimenti di clemenza, « in quanto promossi per il raggiungimento di determinati precisi effetti e in quanto richiesti da un momento politico particolare, devono tempestivamente entrare in vigore, non sopportando una lunga e talvolta scabrosa procedura parlamentare » (*La Costituzione italiana,* Milano, 1948, pagg. 144-145).

Dai ritardi sono derivati, stanno derivando, — senza ovviamente colpa di nessuno, ma quale diretta conseguenza dell'intrecciarsi di complessi avvenimenti che hanno dominato per molti giorni la scena politica — effetti perversi in scarsa o nessuna misura correggibili: chi ha ostacolato, anche con espedienti defatigatori, la definitività della condanna o, addirittura, si è dato alla latitanza per sottrarsi all'esecuzione della sentenza non sconterà un solo giorno della pena condonata, a differenza di chi si è docilmente rassegnato a pagare il suo debito.

E un solo giorno di carcere, nella bruciante realtà della condizione penitenziaria, è sacrificio intenso che, ove possibile, andrebbe risparmiato.

È un'esperienza da evitare per l'avvenire, organizzando in via generale uno strumento di intervento che eviti la sterilizzazione degli effetti del provvedimento *in itinere.*

L'articolo 593 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero possa disporre provvisoriamente la liberazione del condannato, prima che l'amnistia o l'indulto siano applicati in via definitiva dal giudice competente.

Inoltre l'articolo 277-*bis* consente di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura, in presenza di una causa estintiva della pena e tenuto conto dell'eventuale carcerazione preventiva sofferta.

Sono norme ispirate ad un principio di *favor libertatis,* che informa tutti i più moderni ordinamenti, compreso il nostro.

Certo: in un caso si tratta di anticipare gli effetti di una scelta legislativa *in fieri,* negli altri di dare puntuale e previdente esecuzione a norme già pienamente vigenti.

Ma l'esigenza da salvaguardare, in definitiva, è la stessa: evitare che il ritardo applicativo renda sterile o derisoria la provvidenza legislativa.

E trattandosi di un tema ove è in gioco il supremo bene della libertà del cittadino, sembra giusto auspicare una prossima riflessione del Parlamento per realizzare soluzioni idonee ad evitare il ripetersi delle rilevate conseguenze sperequative, cui usualmente si connettono, nel sinergismo di altri tradizionali fattori di crisi del sistema, forme di protesta ancor oggi composte e civili, ma certamente suscettibili di accrescere le latenti tensioni della vita penitenziaria.

* * *

Passando al merito dei singoli punti del provvedimento, si possono fare le osservazioni che seguono, salve le ulteriori integrazioni in sede di discussione del provvedimento davanti all'Assemblea.

Reati finanziari

Il disegno di legge esclude espressamente dal beneficio, nel solco di tradizione già segnata con altri provvedimenti di amnistia generale, i reati finanziari.

Tali reati, secondo la prevalente definizione giurisprudenziale, consistono nell'evasione di un tributo o nell'inosservanza di prescrizioni, penalmente tutelate, imposte per l'esercizio di determinate attività economiche, al fine di impedire l'evasione dei tributi. Nello stesso senso, si afferma che vanno compresi fra i reati finanziari non soltanto quelli tributari, bensì tutti i reati contro le attività dello Stato volte a procurare entrate (come, ad esempio, i reati di contrabbando).

Ciò che rileva comunque, ai fini della qualificazione del reato come « finanziario » — e quindi dell'identificazione delle situazioni derogative — è, ovviamente, non la collocazione, ma la *ratio* della disposizione incriminatrice, come riafferma un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. III, 11 giugno 1984, Cosci, in *Cassazione penale*, 1985, pag. 1662; Cass., sez. III, 30 marzo 1983, Palma, *ivi*, 1984, pag. 1524; Cass., sez. III, 22 ottobre 1982, Comodi, *ivi*, 1984, pag. 720).

È peraltro da segnalare che la stessa Corte suprema, dopo aver ribadito che reato finanziario è l'illecito avente per oggetto il diritto soggettivo della Pubblica amministrazione ad una prestazione imposta al cittadino a beneficio del pubblico erario, ha chiarito che da questa nozione esulano i reati comuni attinenti a interessi finanziari.

Così ad esempio, con riferimento all'amnistia concessa con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, è stata esclusa la qualifica di reato finanziario al reato di appropriazione indebita (ritenuto dal giudice di merito nei confronti del datore di lavoro) per il mancato versamento all'erario delle somme trattenute ai lavoratori dipendenti a titolo di imposta sulle persone fisiche (Cass. sez. II, 26 maggio 1983, Benzo, *Cassazione penale. Massimario annotato*, 1984, col. 1099; Commissione tributaria centrale, 1984, II, pag. 411; *Giustizia penale*, 1984, II, col. 422).

Nel delimitare il perimetro dell'esclusione, la Commissione si è trovata ad esaminare il problema, trascurato nelle precedenti occasioni legislative, se fosse da ritenersi « finanziario » il reato previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Trattasi di reato di attentato a consumazione anticipata, consistente nel mero accordo sorretto da dolo specifico, di frodare la finanza (Cass. Sez. VI, 29 gennaio 1983, De Rosa).

È sorta cioè questione se per tale delitto non fosse già operante l'esclusione comminata in via generale per tutti i reati finanziari dall'articolo 1.

Ed invero, pur trattandosi di reato che persegue anche la finalità di proteggere l'interesse dell'amministrazione fiscale, molte indicazioni giurisprudenziali sono nel senso di ritenere che si tratti di reato militare, attinente alla disciplina del Corpo della Guardia di finanza e del servizio (*v.* Cass., Sez. un., 17 gennaio 1953, Conti, e massime ivi richiamate).

A fronte di tali incertezze giurisprudenziali e ritenuto che trattasi di norma incriminatrice che non ha perduto la sua validità con la cessazione dello stato di guerra, in quanto stabilmente inserita con carattere permanente nel vigente ordinamento giuridico (Cass., sez. VI, 24 giugno 1970, Nobili), la Commissione ha ritenuto di dirimere ogni possibile contrasto interpretativo, rendendo esplicito che l'indulto non si applica alla specifica fattispecie delittuosa, simmetricamente a quanto disposto per omologhe figure di reato del pubblico ufficiale contro la Pubblica amministrazione.

Reati valutari

Il dibattito svoltosi in questi giorni in sede di approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per la revisione della normativa valutaria ha apportato un contributo assai significativo alla discussione del disegno di legge sull'amnistia, proprio per la coincidenza fra i due momenti.

Indubbiamente, l'intento del Governo di anticipare gli effetti della revisione della normativa valutaria attraverso lo strumento dell'amnistia (articolo 1, comma 1, lettere *g*) ed *h*) del testo originario), risponde-

va a palesi esigenze di opportunità e di equità sostanziale, oltre che di sgravio dell'autorità giudiziaria da un impegno di lavoro sproporzionato all'oggettiva entità dell'illecito.

Tuttavia, occorre riconoscere che lo strumento invocato — oltre che suscettibile di introdurre dei profili di disarmonia in termini generali, in una materia così delicata, come l'adozione della misura di clemenza per reati punibili con pena detentiva largamente superiore nel massimo a quella tradizionale per tale misura (le ipotesi di cui alla lettera *g*) — era di per sè certamente inidoneo e in certo senso contraddittorio, nella misura in cui intendeva anticipare attraverso il provvedimento di clemenza una vera e propria *abolitio criminis*.

Anzi, va riconosciuto ancora che proprio una simile distorsione del provvedimento di clemenza, utilizzato in modo soltanto apparente, rendeva più evidente l'incongruenza di non pervenire invece ad una più appropriata ed organica revisione della materia. Scelta questa, per un verso, ampiamente giustificata *ex se* in relazione alla natura particolare dei reati valutari; alla probabilmente eccessiva asprezza della sanzione penale a suo tempo introdotta; al carattere contingente della significatività sociale di essi; all'auspicato superamento della situazione di crisi economica; alla realizzazione sempre più marcata di una dimensione comunitaria e internazionale; nonchè infine alla opportunità di favorire — anche per considerazioni di ordine economico — meccanismi di ravvedimento e di correlativa reimportazione delle attività illecitamente trattenute all'estero, sul modello di quelli già collaudati nel 1976. Di tanto offre positiva conferma l'approvazione, in sede di esame in Assemblea del disegno di legge n. 316-B, dopo ampia ed approfondita discussione, dell'ordine del giorno (dei senatori Ruffino ed altri) che impegna il Governo — peraltro favorevole — ad affrontare l'argomento con l'urgenza che esso certamente richiede.

Per un altro verso, tuttavia, la necessità di una ponderata valutazione tecnica e contenutistica dell'ipotizzata misura di sanatoria, nonchè soprattutto la necessità di agganciarne l'adozione ad adeguati oneri (per ragioni sia di principio che economiche, già seguite nei settori non meno significativi del condono tributario ed edilizio), suggeriscono effettivamente di differirne ad altra sede lo studio e l'adozione: sia — sotto il profilo del metodo — per non appesantire ed ostacolare ulteriormente un'esigenza di celerità, ineludibile nella materia in discussione; sia — sotto il profilo del contenuto — per non introdurre elementi (come l'amnistia condizionata) suscettibili forse di creare profili di perplessità e contrasto in altri settori di repressione, ma certamente giustificati in quello valutario, per la sua peculiare natura.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto soluzione logica e coerente quella di eliminare dal disegno di legge i riferimenti originari delle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo 1 alla normativa valutaria, in relazione all'intervenuta *abolitio criminis*, riservando ad autonoma sede propria ogni ulteriore approfondimento della materia.

Reati commessi in occasione di agitazioni e manifestazioni

Da più parti è stata sollecitata l'inclusione nell'amnistia di alcuni reati, commessi a causa e in occasione di agitazioni sindacali, che ne resterebbero esclusi in ragione della pena edittale. In particolare, organizzazioni sindacali ed amministratori locali hanno segnalato come, per effetto della grave crisi occupazionale che negli ultimi anni ha colpito il Paese, un gran numero di lavoratori si trova sottoposto a procedimento penale per fatti che trovano la loro origine nelle manifestazioni poste in essere per la difesa del posto di lavoro.

Non è certamente la prima volta che il problema si pone in sede di elaborazione del provvedimento di clemenza. Può dirsi anzi che sin dal remoto decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 giugno 1947, n. 513, legato alle particolari condizioni socio-economiche in cui si erano sviluppate le lotte agrarie e all'asprezza del regime san-

zionatorio allora vigente, pochi decreti di amnistia generale hanno omesso di raccordarsi a situazioni di diffusa conflittualità, quali: le lotte studentesche ed operaie del 1968 (decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1084, articolo 1); le agitazioni e manifestazioni connesse alla tragedia del Vajont (articolo 7 del citato decreto); le acute tensioni determinate sul finire degli anni '60, dalla crisi occupazionale, dalle gravi carenze nei settori della casa, della scuola, della sanità, dei trasporti (decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283). Senza trascurare il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, che, nel prevedere una particolare amnistia « per speciali reati » (articolo 2), organizzava una vasta area di esenzione per i « fatti commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali » (lettera *d*) o l'ultimo provvedimento di amnistia (decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744) che, accanto ai cosiddetti « reati sindacali », ha ricompreso quelli connessi « a situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzioni di pubblici servizi » (articolo 1, lettera *g*).

La forte coerenza del « precedente », tuttavia, non esime la Commissione dal rilevare che la remissione sanzionatoria, in un contesto nel quale sono in gioco rilevanti interessi di carattere pubblicistico, può giustificarsi soltanto ove non ne sia compromessa la fondamentale esigenza di distinguere quei fatti che, direttamente legandosi alle autentiche ragioni della protesta, si attestano su esigui livelli di disvalore, da quelli che invece, esprimendosi in forme di trasgressione particolare intensa, non possono in alcun modo sottrarsi alle corrette conseguenze punitive.

Nel tracciare i perimetri dell'esenzione si è avuto riguardo, da un lato, all'esigenza di ricomprendervi quelle figure criminose affini o contigue che, nelle manifestazioni considerate, normalmente appaiono in intima connessione tra loro per rapporto finalistico o concorso formale; dall'altro, al paradigma delle ragioni aggravatrici descritte nell'articolo 339 del codice penale (con ovvia eccezione del fatto commesso da più persone riunite) e all'esigenza di non lasciare impuniti i più gravi fatti di violenza e di lesione.

Amnistia differenziata

La Commissione ritiene ragionevole ridurre a sessantacinque anni il limite di età per la concessione dell'amnistia differenziata (ossia per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni).

La correzione appare in linea sia con le novità introdotte nel codice di rito con la riforma del 1984, sia con recentissime scelte legislative in tema di ordinamento penitenziario. Dalle une e dalle altre, infatti, emerge ormai una linea di politica penale rivolta ad individuare nel compimento del sessantacinquesimo anno di età una fase di vita nella quale l'uso degli strumenti sanzionatori esige una particolare comprensione e quindi una minore severità di interventi.

Nel primo senso, va richiamato il disposto del terzo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1984, n. 398, secondo il quale la misura dell'arresto domiciliare (o misura equiparata) deve obbligatoriamente essere disposta in luogo della custodia in carcere, con il mandato od ordine di cattura, tra l'altro, per chi ha oltrepassato, appunto, l'età di sessantacinque anni.

Nel secondo, occorre appena ricordare, trattandosi di testo approvato in via definitiva il 2 ottobre scorso, che la nuova legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri (Atto Camera n. 3831-B) all'articolo 13, prevede l'inserimento nella legge penitenziaria dell'articolo 47-*ter*, in base al quale, in luogo della reclusione non superiore a due anni o dell'arresto, può essere applicata la « detenzione domiciliare », tra l'altro, per persona di età superiore a sessantacinque anni.

Seppure in entrambi i casi si tratti di risparmiare ai soggettti in questione gli effetti gravosi della istituzione carceraria, la estensione di questa regola di maggiore mitezza al beneficio dell'amnistia non deve ap-

parire esagerata, poichè la diversificazione di trattamento si riflette ancora direttamente sulla libertà personale che, in mancanza, potrebbe restarne compromessa.

Falsità

La disposizione dell'articolo 1, lettera *d*), riproduce, in altra forma, l'analoga previsione contenuta nel precedente provvedimento di clemenza del 1981. La norma in questione (articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale) ha ad oggetto le falsità commesse da privati in testamenti olografi ovvero in titoli di credito; essendo la pena massima comminabile pari a quattro anni di reclusione, in assenza di una specifica previsione queste fattispecie resterebbero escluse dall'amnistia.

La differenziazione operata in relazione alle falsità concernenti i testamenti olografi si giustifica con la particolare gravità di tali ipotesi di reato, quale si evidenzia anche dalla legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, che ha mantenuto per le stesse la procedibilità d'ufficio e la competenza del tribunale, a differenza delle ipotesi di falsità in titoli di credito, che sono ora procedibili a querela di parte e rientrano nella competenza pretorile (*v.* articolo 493-*bis* del codice penale e 31 del codice di procedura penale).

A favore della inclusione nell'amnistia delle falsità in titoli di credito gioca d'altra parte — è leale dirlo — il particolare aggravio di lavoro che tali reati comportano per gli uffici giudiziari.

È peraltro da chiedersi se l'estensione dell'area del beneficio suggerita dalla lettera *d*) dell'articolo 1 non sia suscettibile di indurre degli elementi di disparità, la cui valorizzazione potrebbe aprire spazi di contenzioso per allineare ad uniforme trattamento diverse figure di reato, come i reati degli agenti pubblici in atti pubblici, alle quali certamente la proposta di delegazione non ha inteso accordare ospitalità.

È vero che l'equazione sanzionatoria fissata nell'articolo 491 del codice penale è soltanto *quoad poenam* e non pure *quoad substantiam*. Ma non si può negare che anche la semplice equiparazione a fini sanzionatori coinvolge un aspetto di disvalore, senza del quale essa non si giustificherebbe.

E considerando ulteriormente che la diversità di trattamento risulta normalmente ancorata, a parità di disvalore obiettivo, alla qualità dell'agente, non sembra azzardato pensare che per la via tracciata dalla lettera *d*) dello schema si possa giungere a reclamare una modifica — in senso espansivo — dei contenuti originali della proposta legislativa.

Sulla delicata questione la Commissione, peraltro, non ha ritenuto di indugiare, pur consapevole che molte semplificazioni, assai spesso aspramente polemiche, non fanno giustizia di una realtà diffusa e sofferta nella quale sarebbe doveroso isolare e distinguere dalle più gravi lesioni di primari interessi pubblici la vasta congerie di trasgressività minori o meramente formali, che frequentemente si legano al disordinato incremento delle funzioni amministrative o alle oscure complessità del messaggio normativo.

All'esame del problema, peraltro, già attende l'altro ramo del Parlamento in sede di revisione organica degli illeciti dei pubblici amministratori ed è apparso congruo riservare a tale sede ogni più coerente scelta ed iniziativa.

Falso giuramento e falsa testimonianza

Il reato di falso giuramento è tradizionalmente escluso dai provvedimenti di amnistia generale (decreti del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922; 24 gennaio 1963, n. 5; 4 giugno 1966, n. 332; 22 maggio 1970, n. 283; 4 agosto 1978, n. 413; 18 dicembre 1981, n. 744). L'esclusione si giustifica non soltanto per la peculiare natura del bene giuridico offeso, ma anche, e soprattutto, per il pregiudizio che alla parte soccombente nel giudizio civile per effetto del falso giuramento deriverebbe dalla impossibilità di far accertare in sede penale la falsità del giuramento stesso.

Per quanto concerne la falsa testimonianza, il reato è stato escluso *in toto* dal bene-

ficio nei provvedimenti di clemenza emanati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 922 del 1953 e n. 283 del 1970, ed è stato escluso, con la limitazione di cui all'attuale disegno di legge, dai due ultimi provvedimenti del 1978 e 1981. Al riguardo, valgono le considerazioni svolte in relazione al falso giuramento; la distinzione operata con riferimento ai fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni può forse trovare giustificazione, da un lato, nella maggiore delicatezza e gravità delle relative ipotesi, che vedono direttamente coinvolti gli interessi della Pubblica amministrazione e, dall'altro, nel maggior rigore riservato ai comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Lesioni personali colpose

Anche a seguito della soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge governativo, che prevedeva l'amnistia condizionata per i delitti di lesioni colpose gravissime e di omicidio colposo, si è reso necessario un attento riesame della disciplina delle lesioni colpose cagionate da violazioni della normativa in materia antinfortunistica o di igiene del lavoro.

La innegabile rilevanza sociale del problema, che investe la sicurezza dell'ambiente e, in generale, delle condizioni di lavoro, ha indotto la Commissione a mantenere l'esclusione dall'amnistia dei reati in questione, nei limiti segnati dalla già collaudata disposizione contenuta al riguardo nei più recenti provvedimenti di clemenza. La predetta esclusione concerne pertanto solo le lesioni che abbiano comportato conseguenze irreversibili, e cioè quelle gravissime, e, fra le gravi, quelle che abbiano prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Diffamazione

In tema di diffamazione commessa con mezzi di comunicazione sono a tutti note le anomalie della vigente disciplina sanzionatoria. Nell'ipotesi in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, mentre l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, commina per la stampa la pena della reclusione da uno a sei anni (pena applicabile anche in relazione agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103), la mancanza di un'analoga previsione per i fatti commessi con mezzi di diffusione radiotelevisa via etere comporta l'applicazione, in questa ultima ipotesi, delle più lievi sanzioni di cui all'articolo 595 del codice penale. Agli effetti dell'amnistia le conseguenze sono nettamente diverse, in quanto il beneficio è applicabile nell'uno caso e non nell'altro. In attesa di una più razionale ed organica disciplina della materia, è sembrato equo, tenendo conto della non minore lesività della diffamazione consumata a mezzo della radio e della televisione, nonchè della espansione che la comunicazione via etere ha conosciuto in questi ultimi anni, rendere omogenea la disciplina della causa estintiva.

A tal fine è stata esclusa dall'amnistia l'ipotesi che, per ragioni edittali, vi sarebbe rientrata: ciò in quanto la gravità del reato, quale si evince anche dalla severità della pena edittale comminata dal richiamato articolo 13, e la necessità di non sottrarre alla parte lesa la possibilità di ricorrere al processo penale a tutela della propria onorabilità, sconsigliano la soluzione opposta.

In riferimento ad alcune preoccupazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione, può essere opportuno rilevare che, quand'anche da parte di taluno si dovesse ritenere configurabile, in materia di radiotelevisione, il delitto di omesso controllo del direttore o del vicedirettore responsabile di cui all'articolo 57 del codice penale, il reato sarebbe amnistiato in virtù della disposizione contenuta nella lettera *c*) dell'articolo 1.

Reati urbanistici

L'esclusione dall'amnistia dei reati urbanistici (articolo 2, lettera *c*), n. 1) trova la sua giustificazione nel particolare ed autonomo

meccanismo di estinzione del reato per oblazione, previsto per tali reati dalla legge sul « condono edilizio » (legge n. 47 del 1985).

La Commissione, tuttavia, pur riaffermando che ogni sovrapposizione tra gli ambiti di operatività dei due provvedimenti non potrebbe che determinare la sostanziale elusione degli oneri portati dalla legge di condono, con ulteriori conseguenze sperequative, forse censurabili per difformità costituzionale, ha ritenuto corretto riservare all'Assemblea l'eventuale approfondimento di iniziative che, per ambiti circoscritti ed in termini di assoluta compatibilità rispetto alla preesistente normativa, intendessero recuperare all'area di esenzione fatti di lieve entità e modesto disvalore.

Reati ambientali

L'esclusione dall'amnistia dei reati ambientali, come prevista dall'articolo 2, lettera *c*), si riconduce ad un orientamento del legislatore, già manifestatosi nei precedenti provvedimenti di clemenza del 1978 e del 1981, diretto ad apprestare una tutela privilegiata agli interessi pubblici della salute e dell'ambiente, in presenza di sempre più massicci fenomeni di inquinamento.

L'attualità e l'urgenza della protezione è, in punto di fatto, dimostrata dalla situazione di « emergenza ambientale », evidenziatasi nel corso di questi ultimi mesi (donde le numerose ordinanze del Ministro per la protezione civile in materia di risanamento degli acquedotti e di bonifica di aree contaminate da rifiuti tossici e nocivi), ed, in punto di diritto, risulta omologata dall'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e dettato nuove norme per il risarcimento del danno ambientale.

Peraltro, nel solco dell'accennato indirizzo, non si può non tener conto delle nuove leggi o disposizioni a protezione delle acque e del suolo o comunque della salute dell'ambiente, approvate ed entrate in vigore dopo l'ultimo provvedimento di amnistia del 1981, ovvero della necessità di porre rimedio ad un'omissione verificatasi in tale ultimo provvedimento.

Di qui, l'esclusione dei reati, puniti con arresto (sino a due anni o sino ad un anno) e/o dell'ammenda (sino a 5, 10 milioni o 20 milioni, a seconda dei casi), previsti dalla più recente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, a difesa del mare o sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Di qui, il richiamo alla legge sugli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la cui « omissione », per mera dimenticanza, nel provvedimento di clemenza del 1981, aveva dato occasione a eccezioni di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento ed irragionevolezza, di certo non manifestamente infondate, atteso che la protezione della laguna esige una tutela sicuramente non inferiore a quella apprestata contro i fatti-reato di inquinamento relativi alla restante parte del territorio nazionale.

Nè, infine, va taciuto che le previste esclusioni dal beneficio dell'amnistia si radicano sul dovere dello Stato italiano di onorare gli impegni comunitari e le Convenzioni internazionali, per l'attuazione dei quali è stata adottata la legislazione sulla tutela delle acque (interne e marine) e del suolo (smaltimento dei rifiuti).

Basti qui richiamare le direttive CEE — nn. 75/442, 76/403 e 78/319 — e le Convenzioni internazionali di Barcellona del 1976 e di Londra del 1973 per la protezione del mare dallo scarico di rifiuti o di idrocarburi da navi, poste a presidio di beni d'inestimabile valore collettivo, la cui violazione potrebbe addirittura compromettere le già esigue risorse di vita di intere collettività rivierasche.

Si consideri, infine, che, nei casi in cui il reato ambientale è punito con l'arresto o l'ammenda, l'imputato, sino all'inizio della discussione finale del dibattimento, offrendo la metà del massimo dell'ammenda ed impegnandosi a rimuovere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal fatto, può, ai sensi dell'articolo 162-*bis* del codice penale, beneficiare dell'estinzione del reato; la quale, certamente, costituisce effetto più

favorevole del condono della pena principale e delle pene accessorie temporanee, che comunque competono ai sensi del provvedimento di clemenza in esame.

Tale meccanismo riesce, nelle predette ipotesi, a coniugare la tutela effettiva dell'ambiente con un particolare trattamento di favore per chi elimini davvero le conseguenze dell'illecito ambientale.

La Commissione, peraltro, rispetto al testo proposto dal Governo, ha preso in esame l'opportunità di concedere amnistia all'ipotesi contravvenzionale prevista dall'articolo 31, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti) concernente la mancata presentazione, entro il 16 marzo 1983, della domanda di autorizzazione per le discariche dei rifiuti urbani, preesistenti all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 915 del 1982. Il problema è stato sollevato da alcuni sindaci, i quali hanno sottolineato che trattasi di reato formale e che, in numerosi casi, la domanda è stata comunque presentata dopo la scadenza del predetto termine.

Nel merito va tuttavia osservato che, ai sensi della disposizione in esame, l'obbligo della domanda incombeva su chiunque svolgesse attività di smaltimento dei rifiuti alla data del 16 dicembre 1982 (data di entrata in vigore del citato decreto).

Il beneficio dell'amnistia non può dunque essere limitato soltanto ai sindaci, chè altrimenti si introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattameno nei confronti di tutti gli altri soggetti obbligati (siano essi privati o responsabili di enti pubblici non territoriali).

Il nuovo testo proposto dalla Commissione riconduce nell'amnistia il reato in esame quali che siano i soggetti responsabili e coprirà, pertanto, sia l'omessa presentazione della domanda di autorizzazione sia la ritardata presentazione: ciò sino alla data di efficacia dell'amnistia prevista dal successivo articolo 12.

Conseguentemente, ne potranno beneficiare tutti coloro che abbiano, comunque, presentato la domanda entro detto termine.

In tal modo, il beneficio viene concesso a chi si è messo in regola, sia pure tardivamente, con le disposizioni di tutela ambientale.

Infatti, qualunque attività di bonifica e risanamento delle discariche e di altri impianti di smaltimento esistenti esige che il responsabile (attraverso la presentazione della domanda) si sottoponga al controllo ed alle prescrizioni della competente autorità regionale.

Reati in materia di disciplina delle armi

Rispetto ai più recenti provvedimenti di clemenza (decreti del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978 e n. 744 del 1981), nel disegno di legge non è stata prevista la esclusione generalizzata dall'amnistia dei reati concernenti le armi, i quali pertanto, salve talune ipotesi particolari, usufruiranno o meno del beneficio a seconda della pena edittale prevista per ogni singola fattispecie.

In relazione alle sole armi comuni da sparo, è stata prevista l'applicazione dell'amnistia nei casi in cui ricorra l'attenuante del fatto di lieve entità (articolo 1, lettera *e*). In tal modo, si è inteso evitare che violazioni di limitato disvalore, che per il rigore spesso formalistico della vigente legislazione sono puniti con sanzioni decisamente severe (si pensi alla detenzione di pistole lanciarazzo o di armi giocattolo ad aria compressa, un tempo in libera vendita), vengano ingiustificatamente esclusi dal beneficio. Usufruiscono dell'amnistia, inoltre, i delitti consistenti nella detenzione di armi « clandestine » ma regolarmente denunciate agli organi di polizia competente (lettera *f*). Sono ipotesi relative la mancato adempimento delle procedure di immatricolazione previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, omissione ascrivibile, in genere, a mera ignoranza dell'obbligo imposto dalla legge.

È invece espressamente escluso dall'amnistia il reato di « alterazione di armi », che vi rientrerebbe in ragione della pena edittale (articolo 2, lettera *b*), n. 7). E ciò per la particolare gravità della fattispecie

che denota una finalizzazione della condotta (taglio della canna del fucile, trasformazione dell'arma a colpo singolo in arma automatica, eccetera) ad obiettivi tipici di gravi imprese criminali.

In relazione all'indulto, mentre è stata mantenuta l'esclusione relativa alle armi da guerra e similari, sono state eliminate le esclusioni relative alle armi comuni da sparo (articolo 8, lettera *e*, del nuovo testo).

Reato continuato

La ragione ispiratrice della particolare disciplina dettata dai provvedimenti di clemenza per il reato continuato dopo la modifica dell'articolo 81 del codice penale (articolo 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220), è stata costantemente identificata nell'esigenza di evitare, o limitare al massimo, la necessità di una nuova determinazione della pena ad opera di giudice diverso da quello del merito.

Mentre nella fase del giudizio il vincolo della continuazione non ha mai avuto incidenza sull'applicazione dell'amnistia ai singoli reati e, conseguentemente, non ne sono mai derivate difficoltà applicative, perspicui problemi sorgono in sede di amnistia impropria. Qui la prassi generalizzata di indicare nella sentenza di condanna, ancorchè più siano i reati-satelliti, soltanto la pena relativa al reato-base o l'aumento complessivo per la continuazione (senza specificazione cioè, nell'ambito dell'aumento, dell'entità relativa a ciascun reato-satellite), crea l'esigenza di scindere la pena globalmente comminata a titolo di aumenti, per detrarne il *quantum* che attiene al reato amnistiato.

La scelta legislativa, sinora, è stata nel senso di rendere applicabile l'amnistia e l'indulto, in caso di esclusione di uno o più reati, soltanto o alla pena-base, o all'aumento per la continuazione nella sua interezza.

Tale disciplina, introdotta per la prima volta dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, ha inteso contemperare due distinte esigenze: da un lato, rispettare il principio dell'intangibilità del giudicato, il quale comporta che il giudice dell'esecuzione non abbia il potere di determinare una nuova pena in base ai criteri di cui agli articoli 81 e 133 del codice penale, sostituendosi al giudice della cognizione; dall'altro, garantire che la ritenuta continuazione non si risolva in danno dell'imputato, in contrasto con la stessa *ratio* dell'articolo 81 del codice penale.

La giurisprudenza precedente al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, nel silenzio della legge, aveva risolto il problema dando prevalenza al principio della intangibilità del giudicato; aveva cioè ritenuto applicabile l'amnistia, in sede esecutiva, solo se tutti i fatti-reato avvinti dal vincolo della continuazione fossero stati compresi nel beneficio ovvero se, per effetto di questo, fosse caduta la continuazione stessa (Cass. 30 marzo 1961, Saettone, in *Cassazione penale. Massimario annotato*, 1961, pag. 446, n. 976; Cass. 16 novembre 1947, Bussa, *Giustizia penale*, 1949, II, pag. 291; Cass. Sez. unite 21 aprile 1979, Chiarugi, *Cassazione penale. Massimario annotato*, 1979 pag. 1483).

In realtà, poichè la pena inflitta per il reato continuato consta di una pena-base (per il fatto più grave) e di un aumento (per la continuazione), quando alcuno dei reati è escluso dal beneficio, le soluzioni possibili sono sostanzialmente quattro: 1) non applicare affato l'amnistia, lasciando inalterata l'intera pena inflitta; 2) applicare l'amnistia a tutti i fatti-reato, eliminando così interamente la pena; 3) applicare l'amnistia sòlo ai reati-satelliti, eliminando l'intero aumento di pena per la continuazione e lasciando immutata la pena-base; 4) applicare l'amnistia solo al reato più grave, eliminando così la pena-base e lasciando inalterato l'aumento di pena per la continuazione.

Ogni altra soluzione, se si ritiene impossibile rideterminare la pena in sede di esecuzione, rimane preclusa.

La soluzione adottata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978 (che il successivo decreto 18 dicembre 1981, n. 744, tralaticiamente ripete) è così articolata: 1) se tutti i reati sono compresi nell'amnistia, la pena viene, ovviamente, annul-

lata per intero; 2) se è escluso dall'amnistia il reato più grave ed uno dei reati-satelliti, il beneficio non si applica e la pena rimane immutata; 3) se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, il beneficio si applica limitatamente ai reati satelliti e quindi sarà eliminata la pena inflitta ai sensi dell'articolo 81 del codice penale (aumento per la continuazione); 4) infine, se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati-satelliti ma non il reato più grave, sara eliminata soltanto la pena che inerisce a quest'ultimo.

Il sistema, che pure ha inteso dare valore di scelta legislativa ad un'interpretazione giurisprudenziale (*v.* Cass. Sez. unite, 21 aprile 1979, Chiarugi), uniformandosi ad essa « con finalità di chiarezza e completezza dispositiva » (*v.* relazione ministeriale al disegno di legge di delegazione presentato alla Camera dei deputati il 21 luglio 1978), nella pratica applicativa può dar luogo a rilevanti disparità di trattamento, sulle quali la Commissione ha a lungo discusso.

Si è osservato ad esempio che, se il giudice di merito ha ritenuto (con giudizio da rendersi — secondo consolidato indirizzo interpretativo — in concreto) violazione più grave quella corrispondente ad un reato in astratto meno grave degli altri (e quindi rientrante nel beneficio), intervenuta l'amnistia dopo il giudicato, l'estinzione del suddetto reato lascia sopravvivere per i reati-satelliti la sola pena applicata dal giudice di merito quale aumento per il cumulo giuridico. In tal modo, un reato in astratto più grave di quello base e non amnistiabile resta in definitiva punito con una pena sensibilmente inferiore a quella che gli sarebbe stata applicata al di fuori dal cumulo giuridico.

Nel caso di amnistia propria, invece, estinto il reato-base, occorre pur sempre rideterminare la pena (anche se l'amnistia interviene durante il giudizio di cassazione: in tal caso si deve disporre l'annullamento con rinvio, proprio al fine di calcolare la pena per i reati residui) enucleando nuovamente il reato in concreto più grave ed applicando il cumulo per i restanti « satelliti ».

Le conseguenze di minor favore sono di tutta evidenza e, al tempo stesso, appaiono prive di ragionevolezza: onde si è discusso se sia possibile immaginare una diversa soluzione che, più rispettosa dell'unitarietà delle fattispecie a cumulo giuridico, fosse idonea a omogeneizzare il trattamento dei reati-satelliti, nel senso di escluderli (o includerli) nel beneficio, in ragione della sorte riservata al reato più grave.

Nel merito di tale soluzione si è peraltro obiettato che ne risulterebbe violato il principio di uguaglianza, perchè lo stesso reato risulterebbe amnistiato o meno a seconda che faccia o meno parte di un concorso formale di reati o di un reato continuato in qualità di reato-satellite: il che premierebbe l'agente che avesse commesso non unc ma più reati. In altri termini, uno stesso reato, normalmente escluso dal beneficio, risulterebbe amnistiato in un'ipotesi più grave.

Ma l'argomento non appare risolutivo.

Se una tale eccezione di disparità di trattamento fosse fondata, essa dovrebbe valere « sempre » e dovrebbe travolgere, *ex integro*, gli istituti del reato continuato e del concorso formale di reati per come sono attualmente configurati dal nostro sistema giuridico-penale. Invero, nella vigente disciplina sanzionatoria, lo stesso tipo di reato è *comunque* trattato penalmente in maniera molto più lieve o molto più grave, a seconda che faccia o meno parte di una figura di reato continuato o di concorso formale di reati in qualità di reato-satellite. Se l'obiezione fosse fondata, logica vorrebbe che le figure in esame venissero dichiarate « strutturalmente », in sè e per sè e comunque, lesive del principio di uguaglianza. Il che è evidentemente inaccettabile.

Il regime di favore riservato dal nostro sistema al reato continuato ed al concorso formale di reati, invero, spezza la logica dell'astratta qualificazione dei reati (e quindi dell'astratta determinazione della pena edittale) proprio determinando *ex novo et ex integro* la pena per tutti gli illeciti che vengono sussunti nelle due distinte figure giuridiche, le quali vanno considerate sotto questo profilo come del tutto autonome. In altri termini: la legge, creando le figure del reato continuato e del concorso forma-

le di reati e predisponendo il relativo meccanismo di determinazione della pena, consente di valutare come specialmente tenui certi reati (che vengono, sotto altri profili e in diversi contesti, considerati come più gravi o molto più gravi) in virtù di una radicale « rinnovazione » del giudizio sulla combinazione di tutti gli elementi in un particolare « insieme ».

In tale « insieme » ogni singolo episodio perde il proprio specifico disvalore e resta ontologicamente attratto nella disciplina del reato-base. Onde l'eventuale estinzione del reato-satellite *per attractionem* è ampiamente coerente ai princìpi ed alla logica della *fictio* legislativa.

D'altro canto non sembra che il criterio dell'astratta pena edittale prevista per i singoli reati (onde delimitare l'estensione dell'aministia) sia il solo rispettoso del principio di uguaglianza: con la conseguenza di ritenere lesivi del medesimo principio tutti gli altri criteri che facciano invece riferimento ad una concreta determinazione della pena.

È vero forse il contrario. Si rischia seriamente di violare il principio di uguaglianza quando si collega l'amnistia all'astratta previsione dei confini edittali, senza tener conto dell'atteggiarsi in concreto dei diversi reati. Tale criterio, in realtà, parifica spesso indiscriminatamente realtà assai distanti fra loro. E la circostanza che i provvedimenti di clemenza facciano tradizionale riferimento ad un criterio informato a tanta astrazione è giustificato, sul piano della scelta legislativa, per la sola ragione che simili provvedimenti tendono a sganciarsi dal rispetto di ragione di giustizia per ispirarsi essenzialmente a ragioni di opportunità politica.

Lo stesso meccanismo delle esclusioni e delle inclusioni del reato, che pur altera la gerarchia dei disvalori segnata nelle escursioni del sistema sanzionatorio, si coordina all'esigenza di allineare il provvedimento di clemenza ad un quadro di riferimento valido in un determinato momento storico-politico.

Senza di che la rinuncia punitiva si risolverebbe in un atto di indifferenziato perdono, in se stesso insanabilmente contraddittorio.

Ma, a ben guardare, un ulteriore profilo di diseguaglianza sussiste, nel sistema organizzato con i due precedenti decreti, anche al di là del raffronto amnistia propria - amnistia impropria.

In executivis è vero infatti che il reato non amnistiabile resta tale sia se (ovviamente) isolato, sia se inserito in una fattispecie continuata (e cioè: vuoi reato-base, vuoi satellite), ma è anche vero che, in tale ultimo caso, se è amnistiabile il reato più grave, esso, una volta dichiarato estinto il reato-base, non viene rivalutato con pienezza di conseguenze sanzionatorie, ma resta punito col solo aumento per la continuazione; e, se più sono i reati-satelliti, a seconda del sistema seguito dal giudice della cognizione nell'applicare l'aumento stesso, questo andrà individuato proporzionalmente (se non sia possibile individuarlo in *parte qua*). Onde la posizione di chi, per quel reato, abbia ricevuto condanna isolata, è pur sempre deteriore, sia pur non nell'*an* (visto che vi è condanna ed inflizione di pena in entrambi i casi) ma nel *quantum.*

Senza trascurare altra conseguenza sperequativa: il reato-satellite escluso dall'amnistia non solo non beneficia dell'estinzione malgrado sia amnistiabile il reato-base, ma, addirittura, coinvolge in tale preclusione gli altri reati-satelliti, pur se amnistiabili.

Si è discusso se per eliminare le delineate disparità di trattamento, sia possibile estendere la disciplina dell'amnistia impropria a quella propria, nel senso di stabilire che il giudice della cognizione, dichiarando estinto per amnistia il reato più grave, si limiti ad applicare, per gli altri, il solo aumento per la continuazione.

Tale soluzione, peraltro, se da un lato varrebbe indubbiamente come alternativa atta ad eliminare, appunto, la disparità di trattamento tra amnistia propria ed amnistia impropria ora esistente, risulterebbe scarsamente coerente sul piano dei princìpi, in relazione alla pienezza dei poteri del giudice di cognizione. Non bisogna dimenticare, infatti, che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 del progetto governativo (e,

quindi, quelle dei due decreti precedenti, da cui è mutuata) è nata esclusivamente per l'amnistia impropria (in quanto trae origine da esigenze pratiche inerenti ai limiti funzionali del giudice dell'esecuzione) e tende, a sua volta, a superare una precedente disparità di trattamento (in senso sfavorevole alle ipotesi di amnistia impropria), secondo un meccanismo che già la giurisprudenza stava tentando di delineare.

Si è osservato che l'assoggettamento dei reati-satelliti alla sorte del reato-base, attraverso la suggerita scelta innovativa, potrebbe vanificare il « censimento » delle esclusioni oggettive. Ma l'obiezione sembra superabile, stabilendo esplicitamente che nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale se il reato in concreto più grave è incluso nell'amnistia, questa si applica anche agli altri reati, fatte salve le nominali esclusioni stabilite dal decreto.

Altra obiezione è caduta sull'eventualità che il meccanismo possa « trascinare » nell'area di esenzione reati che ne sarebbero *quoad poenam* esclusi. Ma è facile cogliere come l'ipotesi sia squisitamente teorica, riuscendo se non impossibile almeno difficile immaginare che un reato amnistiabile possa assumere il ruolo di reato-base in fattispecie di continuato, i cui « satelliti » siano reati edittalmente esclusi dal beneficio.

Profili di disparità, dunque, sembrano connettersi a tutte le soluzioni immaginate.

Nondimeno, comparativamente, la disciplina contenuta nei due precedenti decreti, legata alla mera contingenza del sopravvenire del giudicato, appare la meno giustificabile, laddove la disparità discendente dalla scelta che accordasse valore esclusivo al reato-base sembra coerentemente iscriversi nella logica stessa del reato continuato e, più in generale, del principio del *favor rei*, cui s'informa ogni figura di cumulo giuridico.

Purtuttavia, la Commissione ha ritenuto che, per eliminare la disparità degli effetti estintivi fra amnistia propria ed impropria e fra quelli « interni » a quest'ultima, una soluzione fosse nel ritenere superato il dogma dell'intangibilità del giudicato. Una decisa apertura in questo senso è già rinvenibile nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. I, 22 luglio 1985, Fissore, *Foro italiano*, 1986, II, pag. 342; Sezioni unite, 21 giugno 1986, Nicolini), secondo la quale può essere ritenuto il vincolo della continuazione fra reati giudicati con sentenza irrevocabile e reati da giudicare, anche se questi ultimi sono più gravi di quelli per i quali sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. In tale ipotesi il giudice determina la pena-base per il reato più grave ed applica su tale pena l'aumento per la continuazione, nel quale resta assorbita la pena già irrogata per il reato meno grave con la precedente sentenza irrevocabile.

Del resto, l'esigenza di giustizia sostanziale volta a fare esplicare piena efficacia all'articolo 81 del codice penale anche in fase di esecuzione e superando il dogma del giudicato, si rifà anche alla direttiva n. 94 del disegno di legge n. 916 contenente delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Se si sceglie questa nuova prospettiva — ed in tal senso è il suggerimento della Commissione anche per quanto concerne l'affine problematica dell'indulto — la soluzione è nel ritenere che il giudice degli incidenti, naturalmente deputato alla specifica funzione di dirimere ogni controversia riguardante l'esecuzione (articolo 628 del codice di procedura penale), provveda a determinare, ove necessario, il *quantum* di pena di cui deve cessare l'esecuzione o per effetto dell'estinzione del reato (amnistia) o in conseguenza dell'applicazione dell'indulto.

La scelta legislativa, sulla quale il Governo si è riservato di esprimere un compiuto apprezzamento, pur se non interamente rispettosa delle peculiari caratteristiche del cumulo giuridico, appare almeno idonea a correggere le brutalità applicative del sistema portato dai precedenti decreti.

Amnistia condizionata

La Commissione ha attentamente valutato la portata e il significato dell'amnistia condizionata che il Governo aveva proposto di

introdurre con riferimento ai reati di lesioni colpose gravissime e omicidio colposo.

L'idea di sottoporre a condizione il beneficio non è inedita nella storia dei provvedimenti di clemenza.

La stessa previsione generale dell'articolo 151, comma quarto, del codice penale fa espresso riferimento all'amnistia condizionata.

Di norma, a condizione sono stati sottoposti i provvedimenti di clemenza concernenti i reati finanziari. E, proprio con riferimento all'adempimento degli obblighi fissati da leggi tributarie, si è sollevata questione di costituzionalità per contrasto con la presunzione di non colpevolezza fissata nell'articolo 27 della Costituzione.

Ma la Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 1974) dopo aver premesso che l'onere di pagamento dei diritti o tributi pretesi dall'Amministrazione finanziaria ha fondamento « sia in rapporto all'esigenza primaria della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria, sia anche in rapporto al conseguente esonero degli interessati dall'alea di subire — nell'eventualità di condanna irrevocabile — la temuta sanzione penale », ha chiarito che la medesima situazione si presenta costantemente proprio nel caso dell'amnistia condizionata. In questo caso, infatti, si offre alla libera scelta dell'imputato di conseguire, con l'adempimento della condizione normativa, l'estinzione del reato e dell'azione penale, ovvero — in alternativa — di affrontare il processo, con i rischi che inevitabilmente ne conseguono.

Ciò premesso sulla compatibilità costituzionale dell'istituto, nel merito si deve ricordare come sia viva e pressante l'esigenza di rafforzare la tutela delle ragioni della vittima, attesi anche i limiti dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, che non consente la risoluzione delle questioni civili, allorchè il reato si estingua nella fase istruttoria o nel procedimento di primo grado.

Un'ulteriore considerazione, che nell'economia del discorso appare decisamente più rilevante, è quella che attiene al significato attribuito dall'ordinamento, sul piano della retribuzione penale, all'avvenuto ristoro del danno. Si tratta di condotta sintomatica di un ravvedimento che la legge penale assume quale indice della regressione di pericolosità ed incoraggia con varie provvidenze (articolo 62, n. 6; articolo 133 capoverso, n. 3, del codice penale) per avviare il processo di recupero sociale del trasgressore.

Nondimeno la Commissione ha ritenuto di non condividere la scelta suggerita dal Governo.

La particolate gravità del delitto di omicidio colposo, invero, connessa al valore inestimabile della vita umana, e la necessità di una più accentuata severità nella prevenzione e nella repressione di tale reato, evidenziata anche dal recente intensificarsi di luttuosi episodi in tema di circolazione stradale, sconsiglia l'estensione, proprio in questa materia, del beneficio dell'amnistia. D'altro canto i problemi e l'aggravio di lavoro giudiziario derivante dalla inevitabile complessità del meccanismo di accertamento dei presupposti per l'applicazione del beneficio stesso non apparirebbero giustificati in relazione ai soli delitti di lesioni colpose gravissime (al riguardo è da tener presente, da un lato, l'orientamento politico che ha portato ad escludere in ogni caso l'estinzione per amnistia delle lesioni connesse a violazioni della normativa in materia di lavoro, dall'altro, la efficace tutela che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, offre al danneggiato la disciplina di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405).

Valutazione delle circostanze per l'applicazione dell'amnistia

Il meccanismo proposto dal Governo era del tutto identico a quello degli ultimi provvedimenti di clemenza.

Fermo restando che, per la pena, si aveva riguardo a quella edittale, restando ininfluenti sia la continuazione sia la recidiva, la regola generale era che delle circostanze ordinarie non si teneva conto, ad eccezione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e di quelle connesse alle particolari qualificazioni dell'agente o della persona offesa (articoli 61, nn. 7, 9 e 10, del codice pe-

nale). La rilevanza delle suddette aggravanti poteva essere peraltro esclusa dalla concorrenza dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o di quella del risarcimento del danno (articolo 62, nn. 1 e 6, del codice penale).

Si teneva poi sempre conto delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e delle aggravanti « ad effetto speciale » (quelle cioè che importano un aumento della pena superiore ad un terzo: articolo 63, comma terzo, del codice penale, come modificato dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1984, n. 400).

Delle attenuanti non si teneva conto con l'unica eccezione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (articolo 62, n. 4, del codice penale): quest'ultima, peraltro, rilevava — se equivalente o prevalente — nei confronti di tutte le circostanze, meno quelle di cui all'articolo 625, nn. 1 e 4, del codice penale, così restando in ogni caso esclusi dall'amnistia i furti in abitazione e quelli con destrezza o con strappo, quale che fosse l'entità del danno cagionato.

La Commissione, pur condividendo i criteri generali della scelta, ha ritenuto opportuna una sua migliore armonizzazione con le innovazioni legislative recentemente sopravvenute.

La ricordata modifica dell'articolo 63 del codice penale, ad esempio, ha condotto ad enucleare due tipi di circostanze alle quali è applicata una disciplina differenziata rispetto alle altre: le circostanze a variazione qualitativa della pena, ossia quelle comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale già ricordate.

Nel disegno di legge governativo (articolo 4) si tiene conto di tale innovazione (la lettera *c*) è modificata rispetto alla corrispondente previsione dei due decreti precedenti). Senonchè, oltre che delle suddette circostanze, secondo la proposta di delegazione originaria, si sarebbe dovuto tener conto, come in quei decreti, anche delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, nn. 7, 9 e 10, del codice penale.

Questa estensione la Commissione ha voluto riconsiderare. Di tali circostanze, infatti, e di tutte le altre con variazione quantitativa sino ad un terzo dopo la riforma del 1984, non si tiene più conto ai fini dell'arresto in flagranza, dell'emissione del mandato di cattura e della durata della custodia cautelare. Computarle nel calcolo della pena ai fini dell'amnistia e, quindi, con possibile preclusione del beneficio, crea una asimmetria sistematica non sempre plausibile.

In particolare, se l'accordare rilievo alla aggravante di cui all'articolo 61, n. 7, del codice penale risponde alla specifica esigenza di evitare che nell'area di esenzione siano ricompresi reati che hanno cagionato un rilevante danno patrimoniale, non sembra sussistano valide ragioni per riconoscere, come in precedenti decreti, effetto ostativo alla particolare qualifica del soggetto attivo o passivo del reato (articolo 61, nn. 9 e 10). Nella grande maggioranza dei casi (quelli cioè che concernono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio), infatti, la qualifica in questione, quando assuma effettiva rilevanza in relazione all'illecito, importa il mutamento del titolo del reato con conseguente aggravio della pena edittale.

Fra le attenuanti, divenuta a questo punto poco significativa quella di cui al n. 1 dell'articolo 62 (aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale), che operava soltanto nei confronti delle aggravanti sopra indicate, si è dato rilievo a quelle del danno patrimoniale di speciale tenuità (articolo 62, n. 4) e della riparazione del danno (articolo 62, n. 6); tale rilievo è stato peraltro limitato ai reati contro il patrimonio (negli altri, l'aspetto patrimoniale può avere una importanza secondaria nell'economia dell'illecito). Si è inoltre ritenuto che meriti considerazione, in tutti i reati, la diminuente della minore età, nell'ottica di una politica che, nei confronti dei minori, privilegi in ogni caso il recupero sulla repressione.

Considerato poi che le suddette attenuanti hanno una valenza oggettiva in ordine alla gravità del fatto, ed anche per evitare disparità in sede di applicazione, alle stesse

è stata riconosciuta rilevanza a prescindere dal giudizio di comparazione con eventuali aggravanti concorrenti, delle quali non si terrà pertanto conto.

Si è infine stabilito che la sussistenza delle attenuanti in questione venga accertata, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, anche nella fase dell'istruzione: trattandosi di circostanze che lasciano poco o nessuno spazio a valutazioni discrezionali, la disposizione non sembra avere concrete controindicazioni, mentre offre evidenti e sostanziali vantaggi in ordine alla speditezza delle procedure e ai carichi di lavoro giudiziario.

Una simile scelta, del resto, sembra allineata non soltanto al reale assetto dei poteri istruttori, ma rispondente anche all'esigenza di non alterare indebitamente la gerarchia delle pronunce più favorevoli, tracciata nell'articolo 152 del codice di procedura penale, e di non trasgredire la regola di rigorosa pregiudizialità (... *fulminat tamquam sagitta*) fissata nell'articolo 592 del codice di procedura penale.

Potrebbe altrimenti verificarsi ad esempio che, insufficienti le prove per la *translatio iudicii*, il giudice istruttore dovrebbe parimenti disporla, onde consentire la declaratoria di amnistia, cui egli non sarebbe legittimato: una conseguenza — cioè — vistosamente irrazionale.

Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia

Anche la disciplina delle condizioni soggettive è stata oggetto di approfondimento e di modifica (*v.* l'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione).

Prescindendo dalla riproduzione della seconda parte dell'articolo 5 del disegno di legge, la cui omissione era dovuta a mero errore di stampa (come si evince anche dalla relazione al disegno), si è provveduto, come del resto nell'analoga disposizione dell'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione, a dare il giusto rilievo alla estensione e alla revoca della dichiarazione di abitualità o professionalità, istituto quest'ultimo introdotto in questi giorni dalla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Si è poi ritenuto che non dovessero costituire ostacolo alla concessione del beneficio quei precedenti che, per il tempo trascorso, fossero ormai privi di reale significato in ordine alla personalità dell'imputato: pertanto, rilevano soltanto le condanne riportate nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto.

Il maggior lasso di tempo preso in considerazione rispetto alla disposizione di cui alla lettera *b*) del testo governativo, ha giustificato poi l'estensione dei limiti di pena aventi effetto ostativo (da due a tre anni e, per gli ultrasessantacinquenni, da tre a quattro anni: in relazione all'età si è ovviamente tenuto conto della corrispondente modificazione introdotta all'articolo 1).

Nel secondo comma, n. 3), dell'articolo 4 proposto dalla Commissione si è infine espressamente stabilito che, nel computo della pena suddetta, non deve tenersi conto dei reati estinguibili per effetto (oltre che delle precedenti) della presente amnistia.

Omicidio del militare

Per evidenti ragioni di coerenza, si è provveduto ad equiparare, all'articolo 6, comma 2, del testo proposto dalla Commissione, in tema di indulto ridotto, alla disciplina del reato di omicidio previsto dall'articolo 575 del codice penale la disciplina delle corrispondenti fattispecie regolate dal codice penale militare di pace.

Analogo intervento si è effettuato all'articolo 8, in tema di esclusioni oggettive dall'indulto, introducendo fra le stesse i delitti di distruzione o sabotaggio di opere militari, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore quando la violenza consista nell'omicidio volontario.

Esclusioni dall'indulto nel caso di delitti in materia di stupefacenti

In tema di disciplina degli stupefacenti, sono state escluse dall'indulto, accanto al delitto di associazione a delinquere, le at-

tività illecite concernenti quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè l'associazione per la produzione e lo smercio delle medesime: la disposizione è volta ad impedire che del beneficio possano usufruire coloro che sono coinvolti nel grande traffico della droga.

Reati terroristici

Rispetto alla disciplina dell'ultimo provvedimento di clemenza, il disegno di legge governativo non prevede l'esclusione generalizzata dai benefici dei « reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordnamento democratico ».

L'innovazione, che pure ha certamente un significato politico connesso al superamento della fase critica dell'emergenza, tuttavia ha una scarsa incidenza pratica, dal momento che i reati per i quali la finalità eversiva è elemento costitutivo sono, con la sola eccezione di cui appresso si dirà, esclusi tanto dall'amnistia (per ragione di pena edittale) quanto dall'indulto (in virtù del disposto dell'articolo 8); mentre dei reati comuni aggravati perchè commessi per finalità di terrorismo, potranno usufruire dell'amnistia soltanto quelli puniti con la reclusione non superiore nel massimo a due anni (comportando l'aggravante di cui all'articolo 1 della legge n. 15 del 1980 un aumento pari a metà della pena).

In ordine a tali ultimi reati è inoltre da tenere presente che gli stessi sono nella stragrande maggioranza dei casi contestati in continuazione con più gravi delitti (come quelli associativi), per cui la eventuale applicabilità del beneficio è destinata ad avere effetti molto limitati o del tutto irrilevanti (in virtù dei meccanismi previsti in relazione al reato continuato).

L'unico reato « eversivo » che è ricompreso nell'amnistia (e, conseguentemente, nell'indulto) è la semplice partecipazione ad associazioni sovversive (articolo 270, secondo comma, del codice penale), con esclusione pertanto delle fattispecie di promozione, costituzione, organizzazione o direzione dell'associazione. Anche sotto tale profilo le conseguenze pratiche non appaiono rilevanti, sia perchè il delitto in questione — quando il soggetto sia davvero pericoloso — sarà contestato in continuazione con più gravi reati (banda armata, detenzione o porto d'armi, rapina, ecc.), ma anche perchè, dopo l'introduzione della nuova fattispecie di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale (articolo 3 della legge n. 15 del 1980), reato che resta escluso sia dall'amnistia che dall'indulto, il campo di applicazione dell'associazione sovversiva di cui all'articolo 270 è stato drasticamente ristretto.

Rispetto alla proposta governativa, il testo suggerito dalla Commissione propone una sola sostanziale novità con l'eliminazione del riferimento alle attenuazioni di pena previste dalla normativa speciale sul terrorismo (decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15; legge 29 maggio 1982, n. 304).

La scelta, tesa a correggere le distorsioni indotte dalla cosidetta « legislazione della emergenza », è confortata dall'idea che un'ulteriore espansione dei benefici già accordati nei casi di « ravvedimento » e « dissociazione » creerebbe delle ulteriori asimmetrie sistematiche, sottraendo significato e ragionevolezza a meccanismi sanzionatori già fortemente affievoliti.

Indulto condizionato

Il disegno di legge governativo conteneva, nel testo originario dell'articolo 10, una disposizione di particolare favore per i tossicodipendenti, ai quali veniva accordato — nella sussistenza di determinate condizioni — il beneficio dell'indulto nella misura integrale (due anni) anche per pene relative a reati che altrimenti ne avrebbero usufruito in misura ridotta (furto in abitazione o con destrezza o con strappo), o ne sarebbero stati esclusi (rapina ed estorsioni aggravate, sostituzione di denaro o valori). Presupposti per l'applicazione del beneficio erano: *a*) che il condannato fosse (o fosse stato al momento del reato) tossicodipendente;

b) la sussistenza di un rapporto causale fra lo stato di tossicodipendenza e la commissione del reato; *c*) che il condannato avesse in corso un programma di recupero, o avesse già portato a termine il recupero stesso.

Per quanto concerneva l'aspetto procedurale, era previsto che il giudice determinasse le modalità del programma da eseguire, le prescrizioni da osservare ed i relativi controlli (che potevano essere affidati anche al servizio sociale). All'articolo 12 era poi previsto che l'inosservanza delle modalità di esecuzione del programma o la violazione delle prescrizioni comportavano la revoca dell'indulto.

Come si vede, il campo di applicazione del beneficio era limitato, in quanto volto a ricomprendere soltanto quei reati, come i furti in abitazione e con destrezza o strappo, che più frequentemente vengono commessi per procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga: la previsione relativa alle rapine ed estorsioni aggravate (dalle quali restavano comunque escluse quelle che denotavano una maggiore pericolosità sociale, e cioè quelle commesse con armi da sparo) era giustificata sulla base della considerazione che tali fattispecie in genere concernono ipotesi di furto le quali, essendo commesse da più persone riunite, per l'uso, a volta occasionale, di una violenza o di una minaccia verbale, trascendono appunto in rapina o estorsione aggravata.

Lo scopo della disposizione appariva quello di agevolare ed incentivare il recupero dei tossicodipendenti condannati a pena detentiva, consentendo loro di proseguire nei programmi di disintossicazione già avviati o di evitare l'esecuzione della pena sottoponendosi ad un programma controllato da una struttura sanitaria pubblica.

La Commissione ha esaminato a lungo la proposta legislativa e, pur apprezzandone le ragioni ispiratrici, non ritiene che ad essa, almeno in questa sede, possa darsi positivo seguito.

È innanzitutto da rilevare la estrema difficoltà, in molti casi, di accertare sia lo stato di tossicodipendenza del condannato in un momento che può essere anche lontano nel tempo (e cioè il momento della consumazione del reato), sia soprattutto il nesso causale fra il suddetto stato e la condotta criminosa. Al riguardo è da tenere presente che, ogniqualvolta l'indulto deve essere applicato dopo la definizione del giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione può non trovare alcun utile elemento di valutazione nelle carte processuali, dal momento che — non essendo le circostanze in questione necessariamente rilevanti ai fini della condanna — il giudizio di merito spesso non le prende affatto in considerazione o comunque non ne fa oggetto di accertamento. Si correrebbe pertanto il rischio che, in tali casi, il giudice dell'esecuzione debba decidere sulla base delle sole allegazioni dell'interessato e delle sue personali impressioni, con le negative conseguenze che è facile immaginare, anche in relazione alla uniformità dei trattamenti.

Inoltre, la gestione della procedura prevista dall'articolo 10 comporterebbe problemi non trascurabili, in particolare ove il beneficio andasse applicato in sede di giudizio di cognizione: infatti, con il trasferimento della competenza nelle varie fasi di impugnazione, non sembra realizzabile una gestione del programma seria e costruttiva, che non sia cioè limitata ad un mero controllo poliziesco. In ogni caso, sembrerebbe sul punto necessario un approfondimento, potendo la disciplina attuale lasciar spazio a difficoltà o a dubbi interpretativi.

Ma al di là di tali pur rilevanti obiezioni, appare decisivo rilevare che il legislatore si è in tempi recentissimi occupato del problema dei tossicodipendenti in cura di riabilitazione che vengano colpiti da ordine di carcerazione, e lo ha risolto consentendo la concessione dell'affidamento in prova senza il passaggio attraverso le strutture carcerarie, appunto al fine di evitare l'interruzione della terapia (articolo 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario, introdotto con decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144).

Inoltre è in via di promulgazione la più volte citata legge di riforma di importanti istituti dell'ordinamento penitenziario, che amplia considerevolmente i limiti di ap-

plicazione dell'istituto dell'affidamento in prova (concedibile per pene fino a tre anni di reclusione e senza più preclusioni connesse al titolo del reato). Può dunque affermarsi che i problemi che hanno ispirato la proposta di indulto condizionato hanno trovato, o stanno trovando, altra e più razionale soluzione nell'ambito di una disciplina già positivamente collaudata. Infatti, le pene prese in considerazione dall'articolo 10 rientrerebbero quasi sempre nei limiti di applicazione dell'affidamento in prova, così come modificato: per i casi residui (quelli cioè concernenti delitti di particolare gravità), l'unica soluzione corretta resta quella dell'approntamento di idonee strutture per il recupero dei tossitodipendenti nello stesso ambiente carcerario.

Una diversa soluzione si iscriverebbe in quella che, con incisiva espressione, è stata definita « la legislazione speciale del tossicodipendente », ovvero in una strategia premiale indifferenziata, suscettibile di aggravare anzichè risolvere i complessi problemi della dissuasione e del recupero sociale del deviante.

Revoca dell'indulto

In tema di revoca dell'indulto, venuta meno — a seguito della soppressione dell'indulto condizionato — la disposizione relativa alla inosservanza delle modalità di esecuzione del programma terapeutico da parte del tossicodipendente — si è ritenuto equo estendere da sei mesi ad un anno l'entità della pena detentiva che, se riportata nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto, dà luogo alla revoca stessa.

Sanzioni sostitutive

Del tutto nuovo è il testo dell'articolo 11 proposto dalla Commissione. In relazione alle recenti modifiche ordinamentali che hanno interessato l'esecuzione penale, la Commissione ritiene opportuna una disposizione che, sancendo espressamente, in caso di applicazione di amnistia o di indulto, l'estinzione delle sanzioni sostitutive, conferisca al giudice dell'esecuzione la facoltà di sospenderne l'esecuzione nelle more dell'applicazione del beneficio, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 593 del codice di procedura penale, per la liberazione provvisoria del condannato detenuto. Si rischia altrimenti di affievolire la portata del provvedimento di clemenza, consentendo l'esecuzione di una pena sostitutiva, pur essendo estinta quella principale.

Termine di efficacia

Il termine di efficacia del provvedimento ha riguardo ai reati commessi a tutto l'8 giugno 1986.

Sul punto è conferente ricordare che nel corso della presente legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati, due proposte di amnistia e indulto, la prima, in data 9 luglio 1985, dal deputato Manna, la seconda, in data 20 novembre 1985, dai deputati Russo ed altri. Una terza proposta, presentata al Senato della Repubblica (Murmura ed altri) sul circoscritto tema dei reati omissivi dei pubblici amministratori in materia edilizia, pur messa all'ordine del giorno della Commissione, non è stata ancora oggetto di alcun esame.

Circa la prima delle ricordate proposte (Manna), che presenta una parziale coincidenza con il disegno governativo (la seconda è di tenore del tutto diverso), potrebbe porsi il problema di verificare se la data suggerita della Commissione sia conforme al principio costituzionale, secondo cui i provvedimenti di clemenza non possono riguardare reati commessi successivamente alla proposta di delegazione (articolo 79, capoverso).

La Corte costituzionale ha chiarito al riguardo che la proposta di delegazione da prendere in considerazione per i fini in esame è quella che viene effettivamente discussa e approvata dal Parlamento.

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, una volta con la sentenza n. 171 del 1963, un'altra con la n. 51 del 1968 ed una terza con la sentenza n. 175 del 1971.

Con la prima venne ritenuto che, pur essendo buona parte dei reati allora amnistiati già previsti da proposte presentate anteriormente, tuttavia quelle proposte erano da considerarsi irrilevanti, non essendo state nè riunite al disegno governativo per procedere ad un loro esame unitario nè in alcun modo considerate nè mai poste in discussione. Sostanzialmente conforme è la seconda sentenza che, pur notate le differenze fra le disposizioni delle prime proposte e quella poi approvata, fonda la statuizione di rigetto sulla constatazione della mancata presa in considerazione delle proposte anteriori, che restarono completamente fuori dall'*iter* dell'approvazione della legge. L'orientamento fu confermato nella terza sentenza. (In dottrina vedi, nello stesso senso, Cicconetti, nota a Corte costituzionale n. 51 del 1968, in *Giurisprudenza costituzionale,* 1968, I, pag. 782, e, per un'opinione difforme, Zagrebelsky G., *Commentario della Costituzione,* Torino, Bologna, 1979, pag. 134).

L'indicazione della Commissione, nella varietà delle soluzioni suggerite ed immaginabili, si adegua all'indirizzo del Giudice della conformità, cogliendo l'ultimo giorno utile, che è quello immediatamente antecedente alla presentazione del disegno di legge di delegazione al Parlamento.

* * *

Anche sulla base delle osservazioni fin qui svolte si raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

VITALONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CATALDO)

18 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

pur escludendo che l'amnistia possa essere utilizzata a fini celebrativi;

pur ritenendo che i problemi della giustizia non possano essere risolti con il predetto strumento;

richiamando, almeno per il futuro, l'urgenza che i pubblici poteri si astengano da preannunzi di provvedimenti di clemenza,

delibera, a maggioranza, di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

g) per i reati previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valuta-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Amnistia*)

1. *Identico*:

a) *identica;*

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni sessantacinque;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

Soppressa.

(Segue: *Testo del Governo*)

rie), modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se il valore dei beni esportati, delle disponibilità o attività costituite, o della valuta estera non ceduta nel corso di un triennio non supera lire 100 milioni;

h) per il reato previsto dall'articolo 2, comma quinto, della legge 30 aprile 1976, n. 159 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, se la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti dello stesso articolo si riferisce a disponibilità o attività di valore non superiore a 100 milioni di lire.

Art. 2.

(*Esclusioni oggettive dall'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa.

g) per i reati previsti degli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quella prevista dal numero 1, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte.

Art. 2.

(*Esclusioni oggettive dall'amnistia*)

1. *Identico*:

a) *identica;*

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma terzo;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

15) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente alle ipotesi di lesioni personali gravissime, salvo quanto previsto dall'articolo 3;

17) 644 (usura);

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) *identico;*

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico:*

9) *identico;*

10) *identico;*

11) *identico;*

12) *identico;*

13) *identico;*

14) *identico;*

15) *identico;*

16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

18) *identico;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

c) ai reati previsti:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

4) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31, comma terzo, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazione di armi);

8) dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, se il valore dei beni o delle attività supera complessivamente, nel corso di un triennio, lire 100 milioni.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*:

1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);

2) *identico;*

3) *identico;*

4) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove ne-

(Segue: *Testo del Governo*)

non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

Art. 3.

(*Amnistia condizionata*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il delitto di lesioni personali colpose gravissime previsto dall'articolo 590 del codice penale e per il delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui l'omicidio è stato commesso con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, sottoponendola alla condizione che entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'imputato o il condannato presenti idonea documentazione dalla quale risulti che ha provveduto a risarcire il danno derivante dal reato in favore degli aventi diritto o, nel caso in cui il pagamento sia stato rifiutato, ad effettuare l'offerta reale ed il deposito ai sensi degli articoli 1208, 1209, 1210 e 1212 del codice civile, ovvero provi di trovarsi nella assoluta impossibilità di provvedere al risarcimento o di corrispondere a tale titolo somme maggiori di quelle offerte.

2. Ai fini di cui al comma 1 il risarcimento si considera effettuato anche quando allo stesso hanno provveduto le persone civilmente responsabili, ovvero enti che prestano in favore di esse o dell'imputato o del condannato garanzia assicurativa per la responsabilità civile.

3. Quando enti di assicurazione o di assistenza siano per legge tenuti a corrispondere o anticipare per il danno, a titolo di risarcimento, di pagamento di spese sanitarie, ospedaliere, funerarie ovvero di indennità o di rendite, somme per le quali abbiano diritto di regresso nei confronti dell'imputato o di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

chi debba rispondere del fatto di lui, perchè si applichi l'amnistia è inoltre necessario che tali somme siano state rimborsate all'ente erogante ovvero che nei confronti di questo sia stato assunto obbligo di rimborso.

4. Il giudice, se in base alla documentazione prodotta ed agli accertamenti eventualmente disposti, ritiene che le somme corrisposte od offerte a titolo di risarcimento siano congrue, applica l'amnistia. Nello stesso modo provvede quando accerta l'impossibilità dell'imputato o del condannato di risarcire in tutto od in parte il danno.

5. La Corte di cassazione provvede direttamente, anche in deroga alla disposizione del comma terzo dell'articolo 591 del codice di procedura penale, salvo che il rinvio al giudice di merito risulti assolutamente indispensabile per la verifica della condizione.

6. La disposizione del comma 5 si osserva anche quando sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che applica o nega il beneficio.

7. Le somme depositate ai sensi del comma 1 non possono essere ritirate dall'imputato prima che siano decorsi sei mesi dalla data del deposito.

8. I provvedimenti del giudice nella parte in cui affermano essersi verificata ovvero esser mancata la condizione alla quale l'amnistia è subordinata non fanno stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

9. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405.

Art. 4.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

1. *Identico*:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione;

e) *identica;*

f) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

(*Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera *b*), a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia*)

1. *Identico*:

a) ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.

Soppressa.

2. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

b) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 7.

(*Indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 519, 521, 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625, 628, commi primo e secondo, 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) dei reati estinguibili per effetto della presente o di precedenti amnistie.

3. Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.

Art. 5.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

Identico.

Art. 6.

(*Indulto*)

1. *Identico.*

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale, nonchè per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'articolo 198 del

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

4. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 8.

(*Esclusioni soggettive dall'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 9.

(*Esclusioni oggettive dall'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, comma primo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ovvero quelle di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

codice penale militare di pace o quella di cui all'articolo 62, numero 1, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione.

4. *Identico.*

Art. 7.

(*Esclusioni soggettive dall'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 8.

(*Esclusioni oggettive dall'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

(Segue: *Testo del Governo*)

agli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-*bis*, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

9) 286 (guerra civile);

10) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

11) 306 (banda armata);

12) 314 (peculato);

13) 315 (malversazione a danno di privati);

14) (concussione);

15) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

16) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

17) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

18) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

19) 422 (strage);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) 270-*bis*, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale);

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico;*

10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali);

11) *identico;*

12) *identico;*

13) *identico;*

14) *identico;*

15) 317 (concussione);

16) *identico;*

17) *identico;*

18) *identico;*

19) *identico;*

20) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

20) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

21) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

22) 430 (disastro ferroviario);

23) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

24) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

25) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

26) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

27) 438 (epidemia);

28) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

29) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

30) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

31) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

32) 575 (omicidio), salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale;

33) 628, comma terzo (rapina aggravata);

34) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

35) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

36) 648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21) *identico;*

22) *identico;*

23) *identico;*

24) *identico;*

25) *identico;*

26) *identico;*

27) *identico;*

28) *identico;*

29) *identico;*

30) *identico;*

31) *identico;*

32) *identico;*

33) 519 (violenza carnale);

34) 521 (atti di libidine violenti);

35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

36) *identico;*

37) *identico;*

38) *identico;*

39) *identico;*

b) *identica*:

1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari);

(Segue: *Testo del Governo*)

1) 215 (peculato militare);

2) 216 (malversazione a danno di militari);

3) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

2) 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

3) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;

4) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge;

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

c) *identica*:

1) 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383;

2) *identico;*

3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

4) *identico;*

5) *identico;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del comma 1 le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Art. 10.

(*Indulto condizionato*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura indicata nel comma 1 dell'articolo 7 anche per le pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625, 628 e 629, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o minaccia siano commesse con armi che rientrino nella previsione dei commi primo e secondo degli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, e 648-*bis* del codice penale, alle seguenti condizioni:

a) che il condannato ne faccia istanza entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, se trattasi di persona già condannata a tale data;

b) che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente perché indottavi dalla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti o in condizioni di menomata capacità di intendere e di volere determinata dall'assunzione delle sostanze predette;

c) che il tossicodipendente, anche se detenuto, abbia in corso, alla data di presentazione dell'istanza, un programma di recupero la cui idoneità sia certificata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere già realizzato il recupero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice degli incidenti, nelle forme di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantità di pena condonata.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Quando è stata presentata l'istanza prevista dal comma 1, il pubblico ministero o il pretore può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto, ai sensi del comma primo dell'articolo 593 del codice di procedura penale, ovvero, quando il condannato non sia detenuto, può sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione fino a che sull'istanza non si sia definitivamente provveduto.

3. Nelle ipotesi previste dalla prima parte della lettera *c*) del comma 1, il giudice, quando applica l'indulto, determina le modalità di prosecuzione del programma di recupero e stabilisce le prescrizioni e i controlli necessari per assicurare l'effettiva prosecuzione dello stesso per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a due. I controlli possono essere delegati al servizio sociale, che in tal caso riferisce periodicamente al giudice e gli segnala tempestivamente le eventuali inosservanze o violazioni. Le modalità e le prescrizioni possono essere modificate nel corso dell'esecuzione del programma.

4. Ai fini dell'applicazione del beneficio il giudice, se necessario, dispone gli opportuni accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, all'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 11.

(*Indulto per le pene accessorie*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanna per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 12.

(*Revoca dell'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Indulto per le pene accessorie*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 10.

(*Revoca dell'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto

(Segue: *Testo del Governo*)

è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, o, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 10, non osservi le modalità di esecuzione del programma terapeutico o violi le prescrizioni impartite dal giudice.

Art. 13.

(*Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 1985.

Art. 14.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 11.

(*Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive*)

1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.

2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

Art. 12.

(*Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Art. 13.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.